

NOTIZIARIO FISCALE

MESE DI GIUGNO 2010

* * *

* * *

* * *

PUBBLICAZIONE RISERVATA

SOMMARIO:

- *Le novità fiscali della manovra correttiva 2010*
- *Scadenze fiscali giugno 2010*

LE NOVITÀ FISCALI DELLA “MANOVRA CORRETTIVA 2010”

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

I Comuni sono tenuti a “partecipare” all'attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all'INPS degli “*elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi*”.

A tal fine, prevedendo tra l'altro una “nuova” formulazione dell'art. 44, DPR n. 600/73, è previsto che:

- i Comuni sono tenuti ad istituire il “**Consiglio tributario**” (i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno consorzarsi ed istituire un unico Consiglio). Detto Consiglio tributario dovrà, tra l'altro, **fissare le modalità** con le quali attuare la **collaborazione con l'Agenzia del Territorio** per la **rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto**;
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento ex art. 38, comma 4 e seguenti, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato. Si evidenzia, infine, che è soppresso l'art. 45, DPR n. 600/73 che prevedeva e disciplinava la Commissione per l'esame delle proposte del Comune.

DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI

Per gli **atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi** aventi ad oggetto il **trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali** su fabbricati già esistenti, per le **unità immobiliari urbane**, a decorrere dal **prossimo 1.7.2010**:

- il notaio è tenuto a **verificare preventivamente** gli **intestatari catastali** e la loro **conformità** con le risultanze dei **registri immobiliari**;
- è necessario indicare, **a pena di nullità**, **oltre all'identificazione catastale**, il **riferimento alle planimetrie depositate in Catasto** e la **dichiarazione**, resa dagli intestatari, **della conformità dei dati** catastali e delle planimetrie **allo stato di fatto** dell'immobile.

Anche per gli **atti** aventi ad oggetto la **registrazione di contratti di locazione o affitto** di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende **necessaria l'indicazione dei dati catastali** degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il **limite all'uso del contante e dei titoli al portatore**, dalla soglia attuale di € 12.500, è **portato a € 5.000**. Da ciò consegue quindi che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

"RITORNO" DEGLI ELENCHI IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, le **operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo **pari o superiore a € 3.000**. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

NUOVO REDDITOMETRO

Con riferimento all'accertamento sintetico dei **redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto**, è applicabile il "**nuovo redditometro**" che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da **nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**. In particolare, si segnala che:

- i **contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- le **spese** sostenute hanno un **impatto diverso** a seconda che siano considerate **voluttuarie** ovvero "**di base**";
- assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'**esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta ferma **in capo al contribuente** la **possibilità/l'onere di provare** che le spese sono state sostenute con **redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi** da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.



L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo **per un anno** (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al **20%** (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'**apposito Decreto attuativo**.

CONTROLLO DELLE IMPRESE "APRI E CHIUDI"

Le imprese che **cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **soggetti da sottoporre a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell'INPS.

CONTROLLO DELLE IMPRESE "IN PERDITA SISTEMATICA"

Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle *"imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta"*.

RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI

A decorrere **dall'1.7.2010**, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale** da parte di soggetti che **per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta** (si pensi, ad esempio, alle spese relative ad interventi con detrazione del 36% o 55%), la **banca o la Posta** è tenuta ad operare una **ritenuta del 10% a titolo di acconto** all'atto dell'**accredito al beneficiario**. In altre parole, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incasseranno l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

L'individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche/Poste sono demandati ad uno specifico Provvedimento.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, i **soggetti che intendono effettuate operazioni intracomunitarie** dovranno **comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività**, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.

Con apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Contestualmente è prevista l'istituzione di una **banca dati dei soggetti IVA** che operano in ambito intracomunitario.

DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

A decorrere **dall'1.1.2011**, è **vietata la compensazione** dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali **fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori e **per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

In caso di inosservanza, è applicata la **sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato**.

A decorrere **dall'1.1.2011** le disposizioni di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l'erogazione di un **rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo**, saranno applicabili **soltanto per i ruoli di ammontare pari o superiore a € 1.500**.

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

È prevista la possibilità, per l'Agente della riscossione, di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche **mediante posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

SCADENZIARIO MESE DI GIUGNO 2010

martedì 15 giugno 2010

MODELLO 730 Termine per la consegna da parte del CAF o del professionista abilitato al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3

mercoledì 16 giugno 2010

IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

RETTIFICA IVA Versamento rettifica detrazione IVA (unica soluzione o I rata) a seguito di adesione al regime dei minimi

UNICO 2010 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2009)

UNICO 2010 - SOGGETTI IRES versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO Termine per il versamento del diritto camerale annuale

IMPOSTE SOSTITUTIVE versamento imposte sostitutive per: - 1° o 2° o 3° rata per il riallineamento delle eccedenze extracontabili; - 2° rata (maggiorata del 3%) per la rivalutazione degli immobili delle imprese; - sostitutiva IRPEF/IRAP per soggetti in regime di minimi

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti versamento saldo 2009 e prima rata acconto 2010 sul reddito eccedente il minimale

ICI versamento imposta dovuta per il 2010 (unica soluzione o prima rata)

venerdì 25 giugno 2010

ENPALS Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo relativa al mese precedente

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI Presentazione per i contribuenti mensili esclusivamente in via telematica

mercoledì 30 giugno 2010

MODELLO 730-ASSISTENZA FISCALE invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei Modd. 730 e 730-4

DICHIARAZIONE ICI presentazione (ove previsto) della dichiarazione ICI 2010 per l'anno 2009 (termine ultimo per i soggetti che presentano Unico 2010 in forma cartacea)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI

DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI

PIAZZA SAN PAOLO N. 3 – ALBA

TEL . 0173-22.66.11

FAX 0173-36.15.24

E-MAIL: consulenza@acaweb.it

fiscale@acaweb.it